

SUPPLEMENTI

La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia

Atti del convegno di studi in
occasione del 5° anno della rivista
(Macerata, 5-6 novembre 2015)

505

IL CAPITALE CULTURALE

Studies on the Value of Cultural Heritage

JOURNAL OF THE SECTION OF CULTURAL HERITAGE

Department of Education, Cultural Heritage and Tourism
University of Macerata

IL CAPITALE CULTURALE
Studies on the Value of Cultural Heritage
Supplementi 05 / 2016

eum

Il Capitale culturale

Studies on the Value of Cultural Heritage

Supplementi 05, 2016

ISSN 2039-2362 (online)

ISBN 978-88-6056-485-6

© 2016 eum edizioni università di macerata

Registrazione al Roc n. 735551 del 14/12/2010

Direttore

Massimo Montella

Co-Direttori

Tommy D. Andersson, Elio Borgonovi,
Rosanna Cioffi, Stefano Della Torre, Michela
Di Macco, Daniele Manacorda, Serge
Noiret, Tonino Pencarelli, Angelo R. Pupino,
Giroloamo Sciuolo

Coordinatore editoriale

Francesca Coltrinari

Coordinatore tecnico

Pierluigi Feliciati

Comitato editoriale

Giuseppe Capriotti, Alessio Cavicchi, Mara
Cerquetti, Francesca Coltrinari, Patrizia
Dragoni, Pierluigi Feliciati, Valeria Merola,
Enrico Nicosia, Francesco Pirani, Mauro
Saracco, Emanuela Stortoni

Comitato scientifico - Sezione di beni culturali

Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Francesca
Coltrinari, Patrizia Dragoni, Pierluigi Feliciati,
Maria Teresa Gigliozzi, Valeria Merola,
Susanne Adina Meyer, Massimo Montella,
Umberto Moscatelli, Sabina Pavone, Francesco
Pirani, Mauro Saracco, Michela Scolaro,
Emanuela Stortoni, Federico Valacchi, Carmen
Vitale

Comitato scientifico

Michela Addis, Tommy D. Andersson, Alberto
Mario Banti, Carla Barbati, Sergio Barile,
Nadia Barrella, Marisa Borraccini, Rossella
Caffo, Ileana Chirassi Colombo, Rosanna
Cioffi, Caterina Cirelli, Alan Clarke, Claudine
Cohen, Lucia Corrain, Giuseppe Cruciani,
Giroloamo Cusimano, Fiorella Dallari, Stefano

Della Torre, Maria del Mar Gonzalez Chacon,
Maurizio De Vita, Michela Di Macco, Fabio
Donato, Rolando Dondarini, Andrea Emiliani,
Gaetano Maria Golinelli, Xavier Greffe, Alberto
Grohmann, Susan Hazan, Joel Heuillon,
Emanuele Invernizzi, Lutz Klinkhammer,
Federico Marazzi, Fabio Mariano, Aldo M.
Morace, Raffaella Morselli, Olena Motuzenko,
Giuliano Pinto, Marco Pizzo, Edouard
Pommier, Carlo Pongetti, Adriano Prospero,
Angelo R. Pupino, Bernardino Quattrociochi,
Mauro Renna, Orietta Rossi Pinelli, Roberto
Sani, Giroloamo Sciuolo, Mislav Simunic,
Simonetta Stopponi, Michele Tamma, Frank
Vermeulen, Stefano Vitali

Web

<http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult>

e-mail

icc@unimc.it

Editore

eum edizioni università di macerata, Centro
direzionale, via Carducci 63/a - 62100
Macerata

tel (39) 733 258 6081

fax (39) 733 258 6086

<http://eum.unimc.it>

info.ceum@unimc.it

Layout editor

Marzia Pelati

Progetto grafico

+crocevia / studio grafico



Rivista accreditata AIDEA

Rivista riconosciuta CUNSTA

Rivista riconosciuta SISMED

Rivista indicizzata WOS

La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia

Atti del convegno di studi in occasione del 5°
anno della rivista
(Macerata, 5-6 novembre 2015)

a cura di Pierluigi Feliciati

La *Convenzione di Faro* e la tradizione culturale italiana

Massimo Montella*

Questo convegno è stato organizzato per capire se il nostro modo di pensare sia in sintonia con il tempo attuale, con quello che Fabris chiamava il “sistema ideologico prevalente”.

Ciò perché siamo consapevoli che la sopravvivenza e il senso ultimo dei beni culturali dipendono dal modo di pensare della società, piuttosto che da quello formalizzato in istituzioni e norme di legge che potrebbero essere non più rispondenti alla bisogna.

Per cercare di comprendere il “sistema ideologico prevalente” adesso, mi chiedo quanto siano indicativi alcuni documenti adottati ormai da parecchi anni dalla comunità internazionale: la *Convenzione europea del paesaggio* del 2000, i *Principi direttivi per lo sviluppo territoriale duraturo del continente europeo* emanati dalla Conferenza di Hannover dei ministri responsabili della pianificazione territoriale (2000), la *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* dell'UNESCO del 2003 e la *Convenzione di Faro* del Consiglio d'Europa del 2005¹.

La *Convenzione europea del paesaggio* afferma che il termine “paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni e che la “qualità paesaggistica” è quella che soddisfa le aspirazioni delle popolazioni. La *Convenzione UNESCO* del 2003 dice che il patrimonio culturale è costituito da tutte le testimonianze immateriali e materiali riconosciute dalle comunità.

* Massimo Montella, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università di Macerata, Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, piazzale Luigi Bertelli, 1, 62100 Macerata, e-mail: massimo.montella@unimc.it.

¹ Il testo di questi documenti in Appendice al volume.

La *Convenzione di Faro* dice, infine, che il patrimonio culturale consiste nell'«insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione». Si tratta di un rovesciamento totale della nostra tradizionale prospettiva di identificazione di ciò che riveste interesse culturale: a identificare da un lato sono le popolazioni, dall'altro i soprintendenti.

Altresì, la *Convenzione europea del paesaggio* concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali che i paesaggi della vita quotidiana e finanche quelli degradati. Analogamente la *Convenzione di Faro* afferma che il patrimonio culturale comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.

È un secondo rovesciamento totale della nostra tradizionale prospettiva di identificazione di ciò che va salvaguardato perché riveste interesse culturale: da un lato ciò che è eccezionale, dall'altro anche il quotidiano e perfino gli ambienti degradati, in quanto antropizzati, in quanto risultanti dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.

Ancora, la *Convenzione europea del paesaggio* dice che il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e può contribuire alla creazione di posti di lavoro e che occorre soddisfare gli auspici delle popolazioni di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione. La *Convenzione di Faro* dice che il patrimonio culturale va protetto non per il suo valore intrinseco, ma altresì in quanto risorsa anche economica e che, per farlo, occorrono processi di valorizzazione partecipati da tutti quei soggetti che la convenzione stessa definisce “comunità di eredità”. La *Conferenza di Hannover* concluse che la conservazione va perseguita per via di valorizzazione ovvero di trasformazione consapevole e socialmente condivisa, al fine della creazione di nuovo valore dal valore accumulato. Si tratta di un terzo rovesciamento totale della nostra tradizionale prospettiva di tutela: da un lato il vincolo come impedimento e comunque come limitazione d'uso latamente e strettamente economico, dall'altro la partecipazione delle comunità con finalità anche economiche.

Dunque mi limito a constatare un profondo rovesciamento complessivo: dell'autorità, spostata dal vertice alla base; dell'oggetto, dall'eccezionale al tutto; del valore, dal valore in sé al valore d'uso e, dunque, dei fini: dalla museificazione alla valorizzazione.

Può darsi che queste convenzioni vengano considerate dai più, in Italia specialmente, come semplici parole in libertà destinate a non aver conseguenze operative, ad essere risolte come è avvenuto con l'art. 2, lett. c) del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62², che qualifica i beni culturali come “espressioni di identità culturale collettiva”, mentre restano però immutate le istituzioni, i ruoli, gli studi, i processi. Dato che l'Italia doveva recepire queste convenzioni,

² D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”.

si sono messe lì due frasette niente altro che per salvare la forma, dopodiché il Codice è rimasto, più o meno, una riedizione della legge del 1902.

Potrebbe darsi, però, che il clima sia davvero cambiato e che quelle convenzioni, vecchie ormai di parecchi anni, rispecchino bene una realtà di fatto sopravvenuta da tempo: una società democratica di massa ovvero una condizione in cui le decisioni vengono prese, bene o male, dalla maggioranza del corpo sociale, che, per esempio, può far rimuovere un soprintendente. Se così fosse, dovremmo chiederci se la nostra tradizione culturale umanistica è insuperabilmente inconciliabile con il tempo presente, con il sistema ideologico attualmente prevalente o se può entrare in sintonia con esso, se può essere funzionale a questa società. In altre parole dobbiamo chiederci se la cultura umanistica rigetta per sua intima e insuperabile natura il criterio di utilità, il principio di sussidiarietà e il sistema democratico di massa o se può rendersi funzionale al loro conveniente compimento.

Precisamente dobbiamo decidere se la nozione di patrimonio culturale e di paesaggio siano quelle crociate o quelle proposte dalle convenzioni internazionali citate, se il valore di tale patrimonio sia un valore intrinseco ad esso o sia un valore d'uso, se il valore d'uso possa essere anche di specie economicamente materiale e finanche monetaria, se la tutela sia in contraddizione con la valorizzazione o se la valorizzazione sia il fine e il presupposto della tutela, se economia e cultura siano un ossimoro.

La *Convenzione europea sul paesaggio*, analogamente agli altri documenti richiamati da principio, indica che per realizzare gli obiettivi che auspica occorre «accrescere la sensibilizzazione della società civile al valore dei paesaggi, promuovere la formazione di specialisti, promuovere programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e pianificazione del paesaggio», e aggiunge che «il compito degli esperti non è di definire una gerarchia di valori ma di rendere percepibile al corpo sociale il significato e l'interesse potenziale di ogni componente e le opportunità e i rischi connessi a ciascuna e all'insieme». Anche la *Convenzione di Faro* chiede che si agisca per accrescere la consapevolezza del valore del patrimonio e dei diversi benefici che possono derivarne su un piano ambientale, economico e sociale.

A voler fare questo, occorre dare una dimensione anche operativa alle nozioni di “valore”, di “patrimonio culturale” e di “interesse potenziale”. L'idea di patrimonio culturale proposta a Faro postula un valore che è d'uso e vede nella valorizzazione il fine e la premessa della tutela, perché il patrimonio culturale deve essere finalizzato ad elevare la qualità di vita immateriale e materiale delle persone e perché non potrà essere conservato contro la volontà della collettività. Non contrappone, dunque, economia e cultura, ma le ritiene anzi convergenti e coincidenti perfino. Quanto, poi, a “valore” e a “interesse”, si tratta di nozioni che da astratte si fanno operativamente concrete, se prendono il nome di utilità. Se riteniamo che la cultura umanistica possa essere utile alla società presente, che possa avere valore oggi e qui, dobbiamo misurarci con il significato di

utilità e chiederci di quante specie possano essere le utilità e quante e quali sia bene generare e in che modo si debba farlo sia sul piano della elaborazione concettuale che su quello pratico della gestione dei beni e dei servizi e della formazione e dell'impiego degli addetti.

A me pare che il rimpianto di Longhi nella lettera a Briganti «per non aver detto e proplatato in tempo quanti e quali valori si trattava di proteggere», per non essere stati capaci gli uomini di cultura di “essere popolari”, per le “vecchie carenze della nostra cultura”, sia solo la enunciazione del problema e non ancora un'indicazione di possibile soluzione³.

Più vicino a un'indicazione di soluzione potevano essere in quegli anni le parole di Argan, quando lamentava che la cultura umanista «non esercita alcuna influenza sulla cultura di massa»⁴. E più vicino ancora è andato Francovich, non solo con la rivista «Archeologia Medievale. Cultura materiale, insediamenti, territorio», ma con le sue esperienze di lavoro in stretto rapporto con gli enti preposti al governo del territorio.

E non posso non citare due affermazioni di Giovanni Urbani straordinariamente efficaci. Diceva Urbani che lo scandalo cui porre rimedio è che «la condizione prima della sopravvivenza di questo patrimonio stia nel puro e semplice riconoscimento del suo valore ideale, non accompagnato da nessuna azione intesa a integrare questo valore nei nostri modi di vita»⁵. Dunque chiedeva di far cessare «quella particolare forma di spreco che fin qui abbiamo fatto del patrimonio storico culturale, confinandolo nel suo ruolo metafisico di bene o valore ideale e così in realtà consegnandolo ad una pura e semplice vicenda di decadenza materiale per incuria e abbandono»⁶.

Se noi convenissimo con queste enunciazioni, dovremmo dunque compiere l'ulteriore passo che occorre per individuare le specie di valore/utilità che dovremmo rendere socialmente percepibili. A me pare di poterne indicare tre grandi categorie:

- quella che chiamo di “presentazione”, nella letteratura, nella comunicazione museale, nella informazione turistica, utile ad accrescere il capitale culturale delle persone e il sentimento identitario delle comunità,

³ Longhi R. (1985), *Critica d'arte e buongoverno. 1938-1969*, Firenze: Sansoni, p. 129.

⁴ Argan G.C. (1950), *Expositions itinérantes et éducatives dans les musées d'Italie*, «Museum», Vol III, 4, pp. 286-291, p. 286: «En outre, le fait que les musées ont avant tout un rôle de conservation influe à la fois sur la culture générale et sur la branche de la culture à laquelle ils se rattachent. Pratiquement, les musées sont isolés des chaires universitaires d'histoire de l'art, des écoles de beaux-arts et même de l'enseignement en général. Il n'existe aucun lien non plus entre les musées et le monde de la production; la conception humaniste, qui exige de toute œuvre d'art qu'elle soit parfaite, conduit naturellement à négliger l'immense production artisanale qui constitue pourtant un lien vivant entre l'idéal artistique et la vie sociale. Le musée est l'expression typique d'une culture de l'élite et il n'exerce aucune influence sur la culture de la masse».

⁵ Urbani G. (1981), *Le risorse culturali*, inedito, ora in Urbani G. (2000), *Intorno al restauro*, a cura di B. Zanardi, Milano: Skira, pp. 49-55, p. 50.

⁶ Ivi, p. 52.

la quale comporta di scegliere se – almeno in aggiunta alla crociana qualità lirica, quando c'è – non debba essere esplicitata anche la qualità di documento storico degli oggetti e se le forme e gli strumenti della comunicazione non debbano tener conto delle capacità di comprensione dei diversi gruppi di utenti;

- quella che chiamo di “paesaggio”, utile a migliorare l'ambiente di vita delle persone, la quale comporta di rivolgere l'attenzione non solo agli aspetti ipermonumentali ma al territorio intero e dunque anche alle sue aree marginali e di restituire le conoscenze a ciò necessarie con le modalità e gli strumenti più utili per le scelte di chi governa e per la informazione delle comunità;
- quella che chiamo di “produzione”, utile a migliorare l'economia dei singoli e della collettività, la quale concerne la valorizzazione della eredità culturale come fattore di produzione e di competizione commerciale per gli attuali prodotti.

Credo che questa sia la direzione in cui muovere e sono però preso dal timore alimentato dal dibattito che si va sviluppando non soltanto in ambito accademico ma anche sulla stampa quotidiana, dal timore che in fondo attanagliava già Charles B. Morey, che, per superare i confini angusti degli studi in Italia, diceva di temere anzitutto i condizionamenti dell'estetica crociana.

In fondo, oggi il tema che pongo ai colleghi è proprio questo.

Pietro Petraroià**

Sono grato per questa opportunità di incontro che consente di condividere con il pubblico di giovani qui presenti alcune riflessioni; mi farebbe piacere per il futuro svilupparle in collaborazione con il gruppo di Macerata, che negli ultimi cinque anni ci ha donato la rivista «Il Capitale culturale», all'origine dell'incontro di oggi.

Ho pensato, ascoltando poco fa il Prof. Montella, che questo mio intervento potrebbe avere un titolo in forma di domanda: “Comunità di eredità e tutela avranno un futuro comune?”

Per tentare una risposta, vorrei partire da una piccola xilografia che compare nel famoso volume di Cesare Ripa, *Iconologia*, nell'edizione del 1618, ad illustrare la voce *tutela*⁷: può infatti aiutarci a capire, in questa nostra epoca

** Pietro Petraroià, professore a contratto presso la Scuola di specializzazione di Beni Culturali, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Via Lanzzone, 29, 20123, Milano, email: pietro.petraroià@unicatt.it.

⁷ *Noua iconologia di Cesare Ripa perugino caualier de ss. Mauritio, & Lazzaro. Nella quale si descriuono diuerse imagini di virtu, vitij, affetti, passioni humane, arti, discipline, humori, elementi, corpi celesti, prouincie d'Italia, fiumi, tutte le parti del mondo, ed' altre infinite materie. Opera vtile ad oratori, predicatori, poeti, pittori, scultori, disegnatore, e ad'ogni studioso per inuentar concetti,*

T V T E L A.



Fig. 1. Tutela, da Cesare Ripa, *Iconologia*, cit.

emblemata, ed imprese ... ampliata ultimamente dallo stesso autore di trecento imagini, e arricchita di molti discorsi pieni di varia eruditione; con nuoui intagli, & con molti indici copiosi. In Padoua: per Pietro Paolo Tozzi: nella stampa del Pasquati, 1618. L'immagine e la descrizione citate sono alle pp. 635-636.

di dizionari sui beni culturali, qual è l'idea di tutela che si è consolidata nella nostra cultura dalla fine del Rinascimento in poi. Se a un certo punto noi abbiamo incominciato ad usare questa parola riguardo al patrimonio culturale una ragione ci deve essere; altrove infatti si usano parole differenti. Che cosa dunque significa "tutela" da noi in Italia? Perché non abbiamo in Italiano un'equivalenza semantica, per esempio, con il tedesco *Denkmalschutz*?

Siccome il repertorio di immagini accuratamente correlate a significati – anche complessi e con molteplici declinazioni concettuali e lessicali – che Cesare Ripa elabora e pubblica dopo il Concilio di Trento precede qualsiasi legge su ciò che oggi riconduciamo alla nozione tutta moderna di patrimonio culturale, ma in qualche modo fa una sintesi suggestiva del lessico e delle concezioni del suo tempo, proviamo a vedere che cosa egli scrive nel definire la "tutela": «È una donna di età virile», questo l'esordio apparentemente bizzarro della sua definizione. Credo voglia dire che l'immagine allegorica debba esprimere esperienza e contemporaneamente anche una forte autorevolezza, più consona agli uomini di età matura che alle donne, secondo la sua visione antropologica. Non si vede nella xilografia, ma la donna dev'essere vestita di rosso; «con la sinistra mano» tiene un libro di conti in posizione obliqua «ove sia scritto COMPUTA» e sopra di esso – con il rischio, faccio notare, che scivolino giù – un paio di bilance, ossia una stadera a due piatti. Invece, «dalla sinistra banda, vi sarà un gallo e detta figura sarà in atto che con la destra mano mostri di coprire con il lembo della veste un fanciullo che vi sta alli piedi dormendo». Inoltre, «appresso di detto fanciullo vi sia un racano o ramarro che dir vogliamo». Viene subito in mente, data l'epoca di produzione dell'immagine, il fanciullo morso dal ramarro di Caravaggio della collezione Longhi. L'allegoria ci propone dunque un fanciullo esposto ad un rischio subdolo, forse mortale, di cui la Tutela deve occuparsi con vigilanza costante, perché il piccolo non può vigilare su se stesso: è nudo e dormiente, dunque ha bisogno di un supplemento di forte protezione. Con questo si capisce che il concetto di tutela di cui il Ripa si fa interprete è quello di un'azione costante di riequilibrio (infatti c'è la stadera) tra un soggetto inidentificato – che ha però il potere malvagio e comunque la forza di prevalere sul fanciullo, appropriandosi di tutti i vantaggi economici dell'eredità – e un altro soggetto assai più debole, inerme e dormiente come il fanciullo nudo, il quale, pur disponendo in teoria di diritti sui beni ereditati, non dispone in realtà di forza e potere propri per rivendicarli autonomamente; abbisogna dunque di un "tutore", di tutela appunto. Il principio di giustizia esige che i diritti del fanciullo, mediante l'azione di tutela, debbano essere resi di pari forza (vengano dunque "bilanciati") rispetto a quelli di chi avrebbe la forza di usurparli avvelenando il piccolo erede, come fosse un serpe o un ramarro venefico. Tuttavia, per essere proporzionata e dunque realmente efficace, la tutela deve munirsi dell'arma di una stima economica attendibile, ossia del pieno riconoscimento ed accertamento del capitale ereditato, dello *heritage*. Ecco perché il libro da ragioniere sotto la stadera reca sul dorso la scritta «computa».

In questa chiave, l'allegoria della tutela deve essere dunque una figura che esprima esperienza ma che contemporaneamente risulti sempre vigilante, esercitando una costante attenzione rispetto ai possibili attentati ai diritti del fanciullo erede. Di qui la presenza nell'allegoria del gallo, che ha il becco aperto perché sta richiamando all'attenzione, alla vigilanza. In conclusione: c'è un *heritage* da riconoscere e valutare, c'è un'azione di vigilanza costante da organizzare e c'è una azione di riequilibrio tra poteri e diritti che ricorda le attribuzioni della magistratura.

Sembra di poter concludere che quando nella nostra civiltà italiana l'idea di tutela viene associata a qualcosa che oggi – non era così in passato – chiamiamo patrimonio culturale, dietro vi sia questa preoccupazione: che il patrimonio culturale, pur se riconosciuto come tale, abbia indubbiamente diritti ma non disponga in sé della forza adeguata a contrastare il potere di chi, per proprio vantaggio, volesse distruggerlo danneggiando gli interessi generali. Pertanto occorre un potere terzo, che eserciti con una forza adeguata e consapevole la funzione della tutela, ossia quella di proteggere, in caso di eredità, i diritti dell'erede debole e la salvaguardia del valore del capitale caduto in successione, da una generazione all'altra.

In realtà – secondo la narrazione implicita in questa allegoria del Ripa – ad essere tutelato, se facciamo bene attenzione, non sono i beni, l'*asset* ereditario, bensì il fanciullo erede.

È proprio intorno a questo tema che vorrei svolgere questo intervento. Lo faccio cominciando con una pagina del famosissimo libro di Andrea Emiliani su leggi e bandi dell'Italia preunitaria⁸; una pagina da cui – solo a leggere questi editti del '600 e '700 – ci si rende conto che il fanciullo erede è poi scomparso e che il suo posto è stato preso da quelle «cose di interesse artistico e storico» – come recitava la legge di tutela n. 1089 del 1939 – che oggi chiamiamo beni culturali, oppure, se si include il paesaggio, «patrimonio culturale».

Del resto, se leggiamo qualcuno dei bandi pubblicati da Emiliani, constatiamo che già in epoca non così lontana dal testo del Ripa l'azione di tutela si sposta sulle “cose”: si prevede di proteggere private statue, torsi, bassirilievi, teste, piedistalli, colonne, capitelli, iscrizioni, medaglie, cammei, intagli di valore di marmo e metallo, di gioie, di mischi oro e argento o agate, crognole, ametisti e altre diverse materie lavorate e non lavorate etc. etc.

In altro testo ecco un elenco affine: marmi, gioie, pietre lavorate e non lavorate, torsi, teste, frammenti, piedistalli, iscrizioni, etc.

Sono disposizioni normative che, nel loro stesso linguaggio, bene ci danno l'idea della progressiva “cosificazione” che avviene nell'età post rinascimentale, quando l'azione di tutela concentra l'attenzione sul patrimonio, posto in assoluta ed isolata evidenza anche rispetto all'erede e ai suoi diritti: una figura, questa, che diviene sempre più spersonalizzata ed inafferrabile.

⁸ Emiliani A., a cura di (2015), *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi Stati italiani, 1571-1860*, nuova ed., Firenze: Polistampa.

In alcune situazioni, poniamo il Granducato di Toscana, questo fenomeno si presenta con una declinazione un po' diversa: nella normativa granducale il processo di cosificazione viene associato alla glorificazione degli autori, peraltro di opere soltanto di pittura; quindi l'azione di tutela, riferendosi alle opere di autori eccellenti nominativamente individuati, sottintende la storiografia artistica sviluppatasi nei precedenti secoli a Firenze e, quindi, dipende da un giudizio in qualche misura già socializzato e consolidato, quasi "comunitario", per così dire, al punto che degli artisti le cui opere vanno tutelate si produce un elenco ben preciso, in ordine di importanza, come in una graduatoria comunemente condivisa, il cui rispetto, però, viene controllato caso per caso da esperti accademici: gli antesignani degli odierni professionisti della tutela.

Facciamo un salto con la macchina del tempo e arriviamo al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio emanato nel 2004 e oggi in vigore, il quale, all'articolo 1 comma 2, ridice con nuovi concetti e parole che cos'è la tutela, cioè come è diventata dopo secoli e dopo la tradizione attuativa delle leggi del 1939: «la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». È facile in queste parole cogliere lo spunto, davvero molto interessante, per un tentativo di riequilibrio: è come se avessimo fatto un passo indietro, tornando a guardare l'oggetto della tutela come qualcosa che è umano, vitale, e che non è soltanto costituito da oggetti inanimati da proteggere come contenuto patrimoniale. Siamo dunque tornati ad un approccio che rimette al centro le persone, la loro memoria; addirittura si parla di comunità e si stabilisce una relazione tra comunità e territorio, secondo una modalità dinamica, cioè traguardando la promozione dello sviluppo della cultura insieme alla conservazione dell'eredità ricevuta; in particolare si sottolinea il valore di tale eredità per tutti gli italiani. Quest'ultimo aspetto è stato l'esito di un dibattito politico: si è voluto aggiungere, rispetto alle prime bozze di testo, l'aggettivazione nazionale, cioè affermare che la legge di tutela dei beni culturali si riferisce all'intera comunità italiana e al suo territorio.

Questa nuova definizione di tutela, che il Codice del 2004 ci consegna, richiede di essere oggetto di lavoro, perché non è adatta ad essere letta con un atteggiamento meramente adempitivo: dovrebbe infatti innescare un approccio elaborativo, soprattutto in un contesto come questo – di ricerca e di alta formazione – nel quale il convegno ha luogo.

Il tema dell'impegno alla promozione dello sviluppo della cultura legato alla tutela interpreta, forse inconsapevolmente, una significativaendiadi. Noi ascoltiamo spesso, a proposito del patrimonio culturale, la citazione dell'articolo 9 della Costituzione, ma non sento mai citare, in raccordo ad esso, l'articolo 4 che forse la maggioranza di noi addetti alla tutela quasi ignora o per lo meno non ha in maniera vivida presente alla memoria. L'articolo 4 è consacrato anzitutto a dichiarare l'importanza del lavoro nella comunità civile (lo ha anche accennato Massimo Montella prima di me): leggiamo in questo articolo che

«ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Se il primo comma dell'art. 4 sancisce il diritto al lavoro, questo secondo comma sottolinea invece che l'apporto di un contributo libero e creativo è un dovere permanente del cittadino, benché possa concretizzarsi secondo la sua libera scelta. Dunque l'impegno alla crescita spirituale, economica, sociale del Paese, secondo la propria libera scelta e secondo le proprie possibilità, è consacrato dalla Costituzione tra i principi fondamentali quasi a premessa dello stesso articolo 9.

Certo, poi ci sono altri passaggi, nell'articolo 1 del Codice dei beni culturali, nei quali si assapora anche il ritorno della dimensione dello Stato-autorità, come ad esempio il comma 5: «i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione». Principio giustissimo, evidentemente, sebbene soltanto prescrittivo. E deve certo esserlo, ma la sua formulazione sottintende che il privato – proprietario, possessore o detentore – in quanto tale potrebbe potenzialmente non essere egli stesso interessato per primo alla buona conservazione. Ora, se è giusto che la legge si esprima così, il nostro lavoro dovrebbe essere tuttavia quello di aiutare a far scoprire che invece interessarsi alla conservazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale è di interesse sia del singolo privato o pubblico proprietario possessore o detentore, sia delle comunità. È in questo che secondo me si giuoca una parte sostanziale della riflessione che oggi facciamo.

Quando ci inoltriamo nella lettura del Codice, riaffiorano le dimensioni culturali proprie della legge del 1902, della legge del 1939 e del testo unico del 1999: diventano di nuovo protagoniste le “cose” invece delle comunità; quasi che possa essere davvero efficace una tutela che lavori sulle cose, anche a prescindere dal lavoro con le comunità.

Come tenere conto di tutto questo, ricollocando al centro dell'attenzione l'esordio del Codice con il suo contenuto innovativo? Dobbiamo tenerne conto – mentre richiamiamo alla memoria l'allegoria del Ripa – computando, ossia producendo un insieme coerente di atti, a partire dai sistemi informativi di catalogazione e gestione, che diano sostanza e specifico riconoscimento a ciò che genericamente identifichiamo come patrimonio culturale.

L'articolo 10 del Codice elenca a quali “cose” è possibile applicare il vincolo: senza citarlo, voglio però sottolineare come a partire da esso – e nonostante il prezioso spunto offerto in esordio dall'art. 1 –, di fatto il Codice recupera ed enfatizza ampiamente la cultura tradizionale della “cosa”. Ciò significa che ancora nell'attuale sistema giuridico e culturale la tutela si declina sostanzialmente come un limite al libero esercizio dei diritti reali, cioè dei diritti sulle “cose”, che è insito nell'esercizio di proprietà garantito ovviamente dalla Costituzione. Peraltro proprio la nostra Costituzione, a differenza di altre, recupera di fatto dalla costituzione di Weimar⁹ il principio che la libertà di godere della proprietà

⁹ *Costituzione tedesca*, detta di Weimar dalla città dove fu elaborata l'11 agosto 1919, trad.it.

privata deve essere in qualche modo orientato al bene comune, ad un interesse sociale. Questo, a mio avviso, è un altro dei principi che si pongono a fondamento e premessa logica dell'articolo 9 della Costituzione del 1948 e del concetto di tutela ivi enunciato (ma già delineato nel 1902 e nel 1939): ci fa intendere che il principio della tutela del patrimonio culturale è orientato al pubblico interesse come istanza superiore al godimento privato di beni ed è soltanto questo che giustifica la strumentazione vincolistica in sede legislativa. Detto in altre parole, poiché la Costituzione prevede che la proprietà privata sia orientata anche al pubblico interesse, il primo e fondamentale esempio che fornisce è proprio quello del patrimonio culturale, tutelato per garantirne il godimento da parte di tutta la comunità, nell'attualità e nel futuro.

È molto importante chiarirlo, se si vuole evitare il rischio di circolarità autoreferenziale, che vedo affiorare nelle analisi di amici e colleghi come Salvatore Settis, come Tomaso Montanari, come tanti altri che, assolutizzando l'articolo 9 della Costituzione, estrapolano la tutela del patrimonio culturale dalla più complessiva visione etica della gestione delle proprietà e del lavoro, indirizzata alla costruzione del bene comune, in un processo partecipato ove il ruolo di protagonista lo hanno le persone, le comunità, alla cui comprensione si deve se il patrimonio culturale può avere significato e futuro. Immaginare che la tutela possa essere sacralizzazione del valore assoluto del patrimonio culturale fa dimenticare l'insegnamento di quanti – da Cesare Brandi a Hugues de Varine – hanno in modi diversi dimostrato che senza riconoscimento del pregio artistico o storico da parte delle persone la tutela, a partire dall'impegno alla conservazione, non ha ragioni né forza.

Se dunque non articoliamo in una dimensione comunitaria, relazionale, la percezione di valore del patrimonio culturale e ci fermiamo alla rilevazione e alla difesa del pregio intrinseco di esso in se stesso, senza leggerne le potenzialità attivatrici della crescita spirituale, economica e sociale della nostra comunità (cui rinvia l'articolo 4 della Costituzione), allora perdiamo gran parte dell'impulso innovatore che può venire proprio dall'art. 9 della Costituzione, che, non a caso, nella sua prima parte menziona proprio «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». È all'interno di questo impegno per lo sviluppo – se ben leggiamo l'art. 9 –, sostenuto dal dovere alla creatività e alla condivisione proprio di ogni cittadino (art. 4), che il paesaggio, il patrimonio culturale e la ricerca scientifica e tecnica divengono fecondi per le persone e le comunità, dunque meritevoli di tutela e promozione, anche al costo di una parziale limitazione dei diritti di piena proprietà in capo a singoli cittadini o istituzioni.

Questo è l'orizzonte etico che la Costituzione tutt'oggi ancora ci propone e che secondo me va opportunamente raccolto, naturalmente in modo critico ma con grande attenzione, da parte delle nuove generazioni, rendendolo tema di costante lavoro.

Chiediamoci a questo punto se la Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società è coerente con la nostra Costituzione repubblicana, di essa ben più vecchia, e se può aiutarci ad attuarla con adeguatezza e fecondità.

Massimo Montella ha già ricordato che cosa per la Convenzione significa eredità culturale: «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni [questo diventa il vero soggetto] identificano indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione». Si vede bene come il tema della proprietà è presente all'interno della Convenzione, ma con la precisazione che il protagonista non è né la cosa né il singolo proprietario, bensì la comunità, che la riconosce come riflesso, espressione dei propri valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. L'eredità culturale (concetto nel quale va ricollocata, come vedremo, la nozione codicistica di patrimonio culturale) comprende dunque tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi. Montella ha già opportunamente ricordato la Convenzione Europea del Paesaggio, che a sua volta va ricondotta all'interno di questa prospettiva¹⁰.

Voglio sottolineare però anche il punto b) dell'articolo 2 della *Convenzione di Faro*, in cui si definisce la comunità di eredità. Un'espressione nuova, questa, che formalmente non ha evidenza nel nostro Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ma può avercela indirettamente, nel senso che il Codice non è certo in contraddizione con questo concetto. Una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone: non si parla di uno Stato, di un Comune, di una Regione, ossia di un'istituzione regolativa e rappresentativa, ma, in modo più immediato e diretto, di un insieme di persone che, almeno potenzialmente, dispone dei poteri e può disporre della competenza necessari per riconoscere il valore della propria eredità culturale. Quindi, al centro sono le persone, nel senso che l'eredità è per le persone, i cui diritti alla fruizione dell'eredità vanno concretamente affermati nel quadro di un'azione pubblica¹¹.

Assumere questa posizione significa sostanzialmente passare da un'idea di tutela centrata sul bene culturale inteso come possibile oggetto di possesso di un individuo – al quale dunque la tutela deve inibire il potere di distruggere, di vendere senza controllo, di esportare e così via – ad un'idea diversa, che pone al centro il tema della comunità che guarda consapevolmente all'insieme del suo patrimonio culturale come parte del proprio capitale territoriale¹². Come

¹⁰ Al riguardo cfr. Calcagno Maniglio A., a cura di (2015), *Per un paesaggio di qualità. Dialogo su inadempienze e ritardi nell'attuazione della Convenzione Europea*, Milano: Franco Angeli.

¹¹ Fondamentale su tutta la tematica resta: De Varine H. (2005), *Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale*, a cura di D. Jallà, Bologna: ICOM e CLUEB.

¹² Al riguardo cfr. Montella M. (2009), *Il Capitale culturale*, Macerata: eum; Celano E., Penati C., Petraròia P. (2013), *Expo e territori: strumenti e modelli di valorizzazione*, XXXIV Conferenza Italiana di Scienze Regionali, (Palermo, 2-3 settembre 2013), <http://www.aisre.it/images/old_

abbiamo visto, infatti, l'eredità culturale, secondo la *Convenzione di Faro* è legata al territorio: «Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi».

Su questo fronte c'è da molto lavorare: si tratta di capire meglio come imparare a descrivere, a riconoscere e quindi a narrare il patrimonio culturale in rapporto a tutte le articolazioni del più comprensivo capitale territoriale, operando in sinergia fra comunità ed esperti. Evidentemente occorre mettere meglio a punto, sul piano normativo e su quello operativo, come agire la tutela nella prospettiva di una valorizzazione, che sia comunque intesa – l'ho scritto in altra sede – quale dimensione relazionale della tutela¹³. Certo, alla base è necessaria conoscenza e consapevolezza diffuse; dunque la divaricazione eccessiva tra mondo dell'università e mondo della tutela è una divaricazione pernicioso, in quanto impedisce di costruire quelle dimensioni integrate di conoscenza e di consapevolezza, che sono il presupposto dell'attivazione sociale, di una forma di cittadinanza attiva attorno e dentro l'eredità culturale.

Indubbiamente il patrimonio culturale e paesaggistico è soltanto una delle componenti, non l'unica, del capitale territoriale. Nel momento in cui la assolutizziamo, ad esempio immaginando che tutto sia espresso nel secondo comma dell'articolo 9, rischiamo di non riconoscere questa ricca complessità e, quindi, di far cadere ogni legame fra le comunità ed il loro territorio. Al contrario, ci sono in un territorio tante altre risorse – infrastrutturali, enogastronomiche, artigianali, industriali, creative e anche turistiche – con le quali l'eredità culturale può interagire in modo fecondo proprio preservando la propria specificità. Non possiamo dunque pensare che la relazione tra patrimonio culturale e turismo esaurisca ogni possibile funzione di una comunità rispetto al proprio territorio.

Proprio per questo, siccome ho avuto in dono stamattina da Giuliano Volpe il suo ultimo libro *Patrimonio al futuro: un manifesto per i beni culturali e il paesaggio*¹⁴, ho voluto aprire subito la pagina 87, che cita Andrea Carandini – presidente attualmente del FAI ma che noi tutti conosciamo e apprezziamo anzitutto come archeologo – laddove definisce il compito dello studioso rispetto a un contesto così articolato e complesso. Volpe, citando Carandini, ricorda dunque queste sue parole: «il compito dello studioso che voglia essere anche un narratore è quello di rendere semplice ciò che è complesso, continuo ciò che è lacunoso, completo ciò che è parziale; solo un racconto narrativamente persuasivo presuppone una ricostruzione storicamente soddisfacente». Perché questa competenza venga acquisita ed elaborata occorre che le istituzioni e le università aiutino le comunità a non temere a priori di sperimentare situazioni culturalmente e antropologicamente

[papers/Petraroia_Penati_Celano.pdf](#)>.

¹³ Petraroia P. (2014), *La valorizzazione come dimensione relazionale della tutela*, in Negri-Clementi G. e Stabile S., (a cura di), *Il diritto dell'arte. La protezione del patrimonio artistico*, vol. 3, Milano: Skira, pp. 41-49.

¹⁴ Volpe G. (2015), *Patrimonio al futuro: un manifesto per i beni culturali e il paesaggio*, Milano: Electa.

complesse, nel presente come nell'accostamento alle memorie del passato. In fondo, noi tutti nelle nostre famiglie, nei nostri posti di lavoro, nei nostri quartieri, viviamo sempre situazioni complesse, rispetto alle quali abbiamo sviluppato una certa capacità di mitigare l'ansia che potrebbero ingenerare; una funzione educativa e sociale fondamentale, anche per chi opera nell'ambito della ricerca e dell'alta formazione, è pertanto quella di favorire quei processi che sviluppano nelle comunità e nelle persone singole competenze cognitive, relazionali ed emotive per la comprensione e gestione di contesti complessi, inclusi quelli storico-culturali.

Il nostro compito principale, dunque, non è quello della semplificazione a tutti i costi, che fa tanto moda ma che poi può prendere l'abbrivio della banalizzazione, davvero pernicioso nell'esperienza del patrimonio culturale; si tratta invece di rivedere metodi di studio, capacità di leggere e narrare connessioni, di indurre il gusto proprio della complessità e della sua narrazione¹⁵.

Cittadinanza attiva può significare anche concorso alla produzione e socializzazione di consapevolezza della propria eredità culturale. In questo, il ruolo del volontariato non è sostitutivo di altre funzioni di tipo professionale, ma anzi è spesso generativo di innovazione e lavoro, proprio nello spirito dell'art. 4 della Costituzione che prima citavo. Sinceramente credo che solo in questo modo, cioè crescendo nella capacità di prendersi cura del proprio capitale territoriale in tutte le sue espressioni, si trovi la possibilità di porre le basi per un'azione di tutela efficace e duratura: lo dimostra efficacemente la tradizione che in alcuni luoghi d'Italia (per esempio nella Provincia di Bolzano) si ha per la cosiddetta tutela degli insiemi¹⁶.

È possibile che in una società largamente analfabeta, con la sua forte stratificazione sociale, come poteva essere quella italiana di inizio '900 (l'epoca della prima legge di tutela), delle leggi di tutela di tipo autoritativo potessero essere sufficienti; ma in una società come la nostra in cui già solo la complessità dei sistemi di comunicazione rende estremamente più articolata la relazione tra giudizio dell'individuo e incidenza sul gruppo e viceversa, non si può pensare che un approccio semplicemente autoritativo del sistema di tutela – pur necessario e anzi inevitabile – sia sufficiente a raggiungere risultati che ci interessano. Proprio per questo non credo sia possibile affidarsi a soluzioni istituzionali costruite secondo rigide partizioni di competenze, ma occorre imparare a darsi una *governance* territoriale. A volte il raccordo tra istituzioni è anzi la condizione

¹⁵ Montella M. (2009), *Valore e valorizzazione del patrimonio culturale storico*, Milano: Electa; Petrarroia P. (2010), *Storia (storie?) dell'arte (delle arti?) e valorizzazione*, «Il Capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», n. 1, pp. 143-148; Petrarroia P. (2011), *Nuove sfide per la storia dell'arte e per la valorizzazione del patrimonio culturale*, «Rivista dell'Istituto per la Storia dell'Arte lombarda», n. 2, aprile, pp. 7-18.

¹⁶ Petrarroia P. (2005), *La cura del patrimonio storico-culturale come leva di sviluppo del territorio. Una nuova frontiera dell'ottava legislatura*, «Confronti (Regione Lombardia)», n. 3, pp. 43-55; Novello S., Petrarroia P. (2014), *La tutela degli insiemi*, «Italia Nostra, Bollettino», n. 481, giugno-luglio, pp. 30-31. Per contro cfr. Toscano M.A., a cura di (1999), *Dall'incuria all'illegalità. I beni culturali alla prova della coscienza collettiva*, Milano: Jaca Book.

minima per lo sviluppo delle comunità: lo stesso Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (si vedano gli articoli 111 e 112 comma 4) incoraggia la costruzione di reti collaborative e sottolinea il valore sociale della partecipazione privata alla valorizzazione integrata di beni culturali pubblici e non¹⁷.

Occorre dunque far progredire il tradizionale paradigma del lavoro sul patrimonio culturale. Noi partiamo da una tradizione illustre, ma ormai un po' sclerotizzata, da cui riceviamo un'idea del lavoro centralizzato sulla tutela fatto di studio, catalogazione, vincolo, amministrazione degli effetti della tutela da parte essenzialmente di funzionari pubblici. Il pregio di questa tradizione non va certo dissipato, come oggi purtroppo accade diffusamente per più ragioni, ma va conquistata nuova attenzione per il ruolo attivo delle comunità e per la promozione di nuove soluzioni di accesso cognitivo al patrimonio culturale¹⁸.

Questo ci fa capire che l'eredità culturale cessa così di potersi gestire come una serie di oggetti discreti, su ciascuno dei quali esercitiamo la tutela apponendo uno specifico vincolo; e che sempre di più il lavoro sull'eredità culturale si declina in un approccio di tipo processuale, in cui c'è un'azione di riconoscimento, c'è un'azione di tutela e c'è un'azione di fruizione, che non sarebbe possibile se il riconoscimento di tutela già non ci fosse, ma che a sua volta è essenziale per dare continuità sociale alla tutela. Tutto questo può tradursi in azioni concrete di valorizzazione, cioè di sviluppo culturale di singoli e comunità, attraverso la relazione consapevole con la memoria e le sue testimonianze anche materiali. La valorizzazione non è dunque l'antitesi della tutela, ma è la tutela che diventa relazione, attraverso l'appropriazione diffusa di strumenti di lettura e godimento dell'eredità culturale.

La complessità, l'instabilità e la polisemia delle dinamiche di fruizione pubblica che in tal modo si originano non devono più spaventarci a priori; anzi, proprio i primi articoli del Codice dei Beni Culturali finalizzano chiaramente la tutela – soprattutto dei beni di appartenenza pubblica – alla fruizione pubblica, cioè alla possibilità di migliorare il nostro senso di appartenenza, il nostro lavoro di memoria. Le attività di ricerca, documentazione, conservazione costituiscono non il fine ma il presupposto operativo affinché la tutela acquisti la sua dimensione propria, che è quella relazionale, costituendo dunque la cerniera fra vincolo e fruizione pubblica.

¹⁷ Nell'ampia bibliografia sul tema segnalo: Hinna A. (2005), *Organizzare la cultura. Dalle fondazioni alle community development corporations*, Milano: McGraw-Hill; Barbetta G.P., Cammelli M., Della Torre S., a cura di (2013), *Distretti culturali: dalla teoria alla pratica*, Bologna: il Mulino; Seddio P. (2013), *La gestione integrata di reti e sistemi culturali. Contenuti, esperienze e prospettive*, Milano: Franco Angeli.

¹⁸ «Il potere centralizzato [...] eccelle nell'impedire e non nel fare: ma quando occorre scuotere dal profondo la società o imprimerle un ritmo rapido non ha più forza. Per poco che le sue misure abbiano bisogno del concorso degli individui, si resta sorpresi della debolezza di una macchina così grande, anzi della sua improvvisa impotenza», Alexis de Tocqueville, *La démocratie en Amérique*, 1835, in Meldolesi L. (2010), *Federalismo democratico. Per un dialogo tra eguali*, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, p. 3.

Concludo con un quesito, che è un auspicio: sarà possibile immaginare, sia pur sperimentalmente, sia pure con quelle comunità che lo volessero (perché dobbiamo avere il coraggio di costruire delle aree di sperimentazione sotto gli occhi di tutti), che lo stesso processo di apposizione di un vincolo possa essere frutto anche di azioni popolari?

Daniele Manacorda***

Se prendiamo le mosse dalla *Convenzione di Faro*, potremmo sintetizzarne così i principali contenuti.

Persona e valori umani sono al centro della riflessione sul patrimonio: ritengo che questo sia un implicito riconoscimento del fatto che il patrimonio non costituisce un “valore in sé”, ma un valore relazionale, con tutti quegli aspetti legati all’uso ai quali ci richiamava prima Massimo Montella. Questo a sua volta implica un approccio storico, una considerazione mutevole dei valori in campo, un distacco da qualunque posizione che prenda le mosse da una visione sacrale del patrimonio stesso¹⁹.

Il Preambolo della Convenzione afferma anche il diritto di ogni persona, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui (quindi in una visione tipica del pensiero liberale e libertario all’origine dell’Europa moderna), ad interessarsi all’eredità culturale di propria scelta: ciò implica, a mio modo di vedere, la somma cautela con la quale gli intermediari tra individuo e patrimonio (ovvero noi addetti ai lavori, quale che sia la funzione che svolgiamo nei diversi settori del patrimonio) devono accostarsi al problema della sua gestione (uso questo termine in senso generale e generico, non tecnico).

Questo diritto si afferma semmai (siamo sempre al Preambolo) riconoscendo la – cito – «necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell’eredità culturale»: ciò implica che il ruolo di “custodi”, che ci siamo sempre dati non venga meno, ma si inveri solo e soltanto alla luce del coinvolgimento, non della esclusione. Se posso usare una metafora: custodi non come *vigilantes* armati di fronte al *caveau* di una banca o a uno sportello del bancomat, ma bidelli di una scuola. Custodi come persone irrinunciabili nella loro capacità (il bidello in una scuola, appunto) di lasciar realizzare la creatività e la gioventù dei ragazzi nel rispetto delle strutture, delle relazioni tra di loro, delle relazioni con le istituzioni: non *vigilantes*, dunque, ma bidelli.

Se poi passiamo all’articolato, sottolineo solamente che l’art. 1 (oltre al ribadimento che «la conservazione dell’eredità culturale ed il suo uso sostenibile

*** Daniele Manacorda, professore ordinario di Metodologia della ricerca archeologica, Università di Roma 3, Dipartimento di studi umanistici, piazza della Repubblica 10, 00185, Roma, email: daniele.manacorda@uniroma3.it.

¹⁹ Ricci A. (2006), *Attorno alla nuda pietra*, Roma: Donzelli; Manacorda D. (2014), *L’Italia agli italiani*, Bari: Edipuglia.

hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita») auspica «una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti»: questo – a mio modo di vedere – implica quanto meno una riflessione sui danni ingenti che un approccio “dominante” al patrimonio, proprio della tradizione giuridica dominante, ha arrecato ad una visione complessiva del senso pubblico dell’eredità culturale e del ruolo della persona nell’ambito di questa dimensione, che non si esaurisce negli aspetti proprietari.

L’art. 2 già richiamato da Pietro Petrarola, ribadisce, a scanso di ogni equivoco, il quadro pubblico nell’ambito del quale mettere in campo azioni di sostenimento e trasmissione dell’eredità culturale: il che implica una riflessione sul senso della parola “pubblico”, che solo una tradizione miope e ideologicamente spenta, molto radicata in Italia e in particolare nell’ambiente che più si occupa del patrimonio culturale, traduce semplicisticamente con “statale”; ma pubblico e statale non sono assolutamente la stessa cosa.

L’art. 5 afferma al contrario, senza possibilità di equivoco che “chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a contribuire all’arricchimento dell’eredità culturale: il che implica una riflessione sul significato del termine arricchimento, che qui agisce evidentemente in ambito ideale, e delle forme che questo contributo può assumere nelle condizioni date.

L’aspetto contestuale emerge infatti chiaramente dall’art. 7, che mette opportunamente in relazione «la partecipazione alle attività inerenti l’eredità culturale» con «un clima economico e sociale» che la possa sostenere: il che ci aiuta a capire il senso del riferimento al “quadro pubblico” nell’art. 2. Ma l’art. 7 mette il dito anche sugli aspetti etici che presiedono alla presentazione del patrimonio, entrando quindi nel merito della nostra professione di “addetti ai lavori”: a chi parliamo? e se parliamo, riusciamo a farci capire nelle situazioni complesse senza voler minimamente ridurre – sono d’accordo con Pietro Petrarola – la percezione della complessità?

L’art. 9, precisando, chiede alle competenze tecniche di «definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione»: e l’accento è – come vedete – sulla gestione sostenibile e la manutenzione, e non – sacralmente – sulla conservazione e il restauro, nobilissimi concetti che in questo quadro risultano alternativi, se non antitetici, ai primi.

Ecco che allora, con l’art. 10, la Convenzione, sulla base di queste premesse, invita a «accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell’eredità culturale “per utilizzarlo”»: una bestemmia, mi vien fatto di pensare, per chi si fa il segno della croce al solo sentir accostare l’eredità culturale al pensiero e alla prassi economica, e addirittura, Dio non voglia!, intenda anche utilizzare questa eredità. Intendiamoci, le forme di uso del patrimonio, su cui si è soffermato Montella, sono ovviamente campo aperto di libera riflessione e negoziazione, e bene fa la Convenzione a specificare che queste dovranno avvenire «senza compromettere i valori intrinseci»: una specificazione opportuna, che riunifica il campo di quanti su questo tema di riflessione hanno punti di vista anche

significativamente contrastanti, poiché abbiamo bisogno di molta franchezza nella discussione, di molta sincera disposizione a trovare i punti di incontro che ci sono tra visioni legittimamente diverse della politica del patrimonio.

Pietro Petraroia ha richiamato i nomi di vari colleghi che occupano quasi quotidianamente le pagine e i luoghi della comunicazione di massa: credo che sia legittimo ragionare su quanto ci unifica e quanto ci distanzia da certe posizioni che io ritengo profondamente conservatrici, sempre nella consapevolezza che il patrimonio sta a cuore a tutti noi e che non c'è, nel mondo della cultura, qualcuno che il patrimonio, a dispetto di qualcun altro, non lo voglia salvaguardare. Mi piacerebbe che, a volte, da certi ambienti venisse un riconoscimento in questo senso, anche a chi, come chi vi parla, pensa che il patrimonio abbia bisogno di un approccio radicalmente diverso da quello che si è storicamente determinato in Italia, per esempio ispirato a quello indicato dalla *Convenzione di Faro*.

Il quadro nel quale anche queste riflessioni è bene che avvengano è infatti indiscutibilmente ribadito dal successivo art. 11, che invita a «sviluppare un quadro giuridico che permetta l'azione congiunta» del maggior numero possibile di attori, che elenca minuziosamente e che sono: «autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile», incoraggiate «ad agire nell'interesse pubblico», mentre le prime, le autorità pubbliche, sono invitate – segno che ce n'è bisogno! – a cooperare con altri attori sviluppando “metodi innovativi”. Ciò richiede l'uscita, mentale e poi organizzativa, dalla prassi burocratica del “faccio tutto io” (un tutto sempre e comunque storicamente insufficiente pur nei grandissimi meriti storici della tutela in Italia, e negli altrettanto grandi demeriti che l'hanno portata allo stato anchilosato in cui si trova attualmente), che è esattamente l'altro lato di una medaglia che si presenta con l'invito al “laissez faire”, cioè a quel liberismo che ha prodotto storicamente, per reazione, le leggi di tutela negli stati preunitari più conservatori e autocratici²⁰, e dal 1909 anche in Italia, passando per la legge Bottai fino al Codice Urbani, che con qualche imbellettamento è ancora, a mio modo di vedere, immerso in buona misura dentro quella temperie culturale.

I metodi innovativi non sono le tecnologie. Sono le categorie interpretative con le quali cerchiamo di capire, anche attraverso i beni culturali, la società del XXI secolo abbandonando l'idea puerile di poter ancora superficialmente fare affidamento sulle categorie del secolo breve e sforzandoci di accettare un'idea, che per qualcuno potrà essere indigeribile, ma che è quella che dice: con le casematte della cultura il patrimonio non si difende, forse ci si salva l'anima nella convinzione di aver testimoniato fino al sacrificio i propri principi, ma il patrimonio non si salva; per salvarlo, dobbiamo liberarlo dalla morsa d'amore nella quale lo abbiamo stretto come una famiglia gelosa e timorosa del mondo esterno stringe i propri figli.

²⁰ Emiliani A., a cura di (2015), *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi Stati italiani 1571-1860*, nuova ed., Firenze: Polistampa.

Queste categorie innovative, per quanto riguarda la prassi amministrativa, abbiamo provato a descriverle in vari sedi, sia Giulio Volpe che io, per non parlare di Massimo Montella e Pietro Petrarroia, e le ricordo solo corsivamente: una tutela contestuale, una tutela come sistema inclusivo, come servizio pubblico, come luogo della ricerca e della formazione condivise, come comunicazione e democratizzazione della cultura, come superamento di una concezione elitaria e gelosa del patrimonio, come massima circolazione dei dati, come chiamata a raccolta di tutte le energie positive del paese²¹. Basti fermarsi a riflettere sul fatto che i soloni che lanciano continuamente alti gridi e lamentazioni sullo stato del patrimonio, che orde di privati, oppure di intellettuali dirazzati avrebbero abbandonato, non hanno alzato una sola parola per ringraziare il ministro Franceschini di averci liberato con l'*Art Bonus* da una delle vergogne che ci portavamo da decenni, cioè il divieto di fotografare i beni pubblici esposti nei musei.

Concluderei questa prima tornata dicendo che la *Convenzione di Faro* ha innovato profondamente l'approccio al patrimonio spostando in modo inequivocabile l'attenzione – se posso rubare a Massimo Montella una perfetta definizione – «dal valore in sé dei beni al valore che debbono poterne conseguire le persone. Si passa, così, dal “diritto del patrimonio culturale” al “diritto al patrimonio culturale” ovvero al diritto, individuale o collettivo, di trarre beneficio dal patrimonio».

Dunque – sintetizzo Montella – il patrimonio culturale non è un bene da proteggere per il suo valore intrinseco, ma come una risorsa il cui valore è dato anche dalla sua utilità per lo sviluppo sostenibile e per il miglioramento della qualità di vita delle persone, talché le politiche di salvaguardia debbono essere integrate nell'ambito di più ampie politiche ambientali, economiche e sociali. E in tal senso si capisce la massima importanza che viene perciò riconosciuta alle comunità e agli enti locali.

La *Convenzione di Faro* è datata 2005. L'Italia ha impiegato otto anni per sottoscriverla: sarebbe molto interessante conoscere i motivi formali e quelli sostanziali, quelli detti e quelli indicibili, che hanno causato questo ritardo.

Ma poiché un'altra Convenzione, quella che va sotto il nome della Valletta²², ha impiegato il doppio del tempo per essere ratificata dal Parlamento²³, è meglio guardare il bicchiere mezzo pieno: il clima è cambiato, non lasciamo cadere questa occasione di dare un contributo complessivo, ciascuno dal proprio orientamento e dal proprio punto di vista a questa fase interessantissima che stiamo vivendo e che ha bisogno della libera espressione di tutti.

²¹ Manacorda D., Montella M. (2014), *Per una riforma radicale del sistema di tutela e valorizzazione*, in *Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d'Italia tra conservazione e innovazione*, *Atti delle Giornate di studio Foggia (30 settembre e 22 novembre 2013)*, a cura di G. Volpe, Bari: Edipuglia, pp. 75-81, 149-150; Volpe G. (2015), *Patrimonio al futuro*, Milano: Electa.

²² Vedi in Appendice.

²³ L. 29 aprile 2015, n. 57, entrata in vigore il 13 maggio dello stesso anno.

Michela Di Macco****

Ho la fortuna di aver ascoltato insieme a voi gli interventi di Pietro Petraroia e di Daniele Manacorda e quindi ometto quanto avevo preparato a commento analitico degli articoli della *Convenzione di Faro*, visto che condivido, devo dire totalmente, le riflessioni condotte dai due colleghi e amici che mi hanno preceduta. Proverò ad enucleare qualche tema.

Abbiamo capito tutti che la definizione di patrimonio culturale nella *Convenzione di Faro* è come tale non identificabile: nel senso che è una definizione aperta, quindi che non enumera, non individua, non definisce, non connota, ma si estende a un patrimonio che non è solo storico, che non è solo bello, che non è solo tante cose. È patrimonio: nel suo essere storico, nel suo essere presente e nel suo consegnarsi al futuro; quindi è un patrimonio fatto anche di cose molto brutte, di realtà molto difficili, fatto di paesaggi dove la presenza di aggregazioni umane, in quanto tali, legittima l'identificazione di patrimonio culturale. Un patrimonio quindi che non richiede forme e che prescinde da ragioni proprietarie. Questo è determinante in una civiltà come quella contemporanea che effettivamente non guarda al bello selezionato in quanto tale, identificato secondo canoni, ma che destruttura e che tende a voler capire le ragioni della pluralità; una civiltà che o intende inglobare o, viceversa, entrare in dialogo rispettando realtà e necessità disperate.

Tutto questo, nella *Convenzione di Faro*, porta alla definizione di una comunità patrimoniale, di una comunità che ha diritto al patrimonio (e tutte le forme di diritto al patrimonio vengono espresse), ma che ha anche nei confronti di questo patrimonio responsabilità che non vengono e non vogliono essere indicate dall'alto. Di conseguenza la tutela non è riservata ai soli addetti, ma è fondata sulla condivisione. Ci si può domandare quanto il contenuto della *Convenzione di Faro* sia culturalmente diverso rispetto al nostro modo tradizionale di definire il patrimonio e la tutela e quanto questa diversità apra effettivamente una pagina nuova, che non tiene conto dei libri precedentemente scritti, oppure se sia possibile individuare qualche collegamento con coloro che condividono un'idea di patrimonio che corrisponde meglio all'estensione propria del lemma nell'accezione francese piuttosto che alla più circoscritta definizione italiana di bene culturale.

La *Convenzione di Faro* si occupa dell'Europa, tiene conto delle identità culturali e del vissuto all'interno delle stesse e di quanto la conoscenza di quel vissuto disponga al dialogo sviluppando le potenzialità del confronto. Di conseguenza la *Convenzione* non trova impreparate le giovani generazioni, abituate alla condivisione, alla socializzazione attraverso la rete.

**** Michela Di Macco, professore ordinario di Storia dell'arte moderna, Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Storia dell'arte e spettacolo, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Roma, email: michela.dimacco@uniroma1.it.

Ora, nelle finalità della riforma Franceschini si può individuare un sentire comune rispetto a quanto nella *Convenzione di Faro* viene espresso. Faccio un esempio: molti di noi sono stati piuttosto sconvolti dalla istituzione dei 20 grandi musei e dei 20 nuovi direttori. Perché 20, perché quei 20, perché quei criteri di selezione dei direttori sono alcune delle domande e alcuni dei problemi che sono stati giustamente discussi e che andrebbero comunque ancora discussi. Ma la filosofia di fondo sta bene all'interno della *Convenzione di Faro*: aprire al confronto, al patrimonio di saperi e saper lavorare che nel confronto può dare dei risultati migliori. Certo, l'identità specifica di questo o di quel museo non deve essere persa, non si può generalizzare; le metodologie sono comuni ma commisurate alla specificità del sito. Allora, se il direttore può sapere delle cose e non delle altre rispetto alla specificità e all'anima storica di quel museo, l'apporto necessario del o dei conservatori (necessariamente da incrementare nei ruoli) o di altre comunità culturali, come per esempio il previsto comitato scientifico, definisce un principio di collaborazione per raggiungere il bene comune e mostra la volontà di assicurare condivisione culturale e di scongiurare la conduzione oligarchica della direzione del museo.

Insomma mi sembra di non intravedere una cecità totale rispetto alla *Convenzione di Faro* e neppure una estraneità.

Nel presente io sono anche più ottimista rispetto ad alcuni miei colleghi nel valutare positivamente l'attività di tutela svolta nel passato che, in quanto passato, rimane nella storia e che quindi può essere analizzato a paragone. Effettivamente, diceva giustamente Daniele Manacorda, i giovani non hanno conosciuto il '900 anche se nati nel '900, quindi possono vivere rispetto al '900 in una dimensione di osservatori storici. Allora proviamo ad avere questa dimensione di osservatori storici sul mondo della tutela del '900 e vediamo se c'è stato un momento in cui il principio di condivisione ha voluto essere prevalente rispetto a quello di tutela, come dire, proprietaria e burocraticamente piramidale. Io credo che sia stato un tempo bellissimo (al quale Massimo Montella, ad esempio, ha dato un impulso e un contributo straordinario) quello della tutela territoriale, quello che, sviluppato negli anni '70, ha avuto come modello culturale la storiografia francese degli *Annales* e capito la necessità, occupandosi di microstoria, di sviluppare la tutela locale in forme non localistiche. Nella microstoria della tutela hanno avuto un ruolo fondamentale quelle esperienze di studio del patrimonio culturale diffuso e di condivisione, nei territori decentrati, lontani, disagiati, della conoscenza e della consapevolezza del valore culturale di quel patrimonio in apparenza minore ma che, in quanto fondamentale tessuto connettivo, una volta riconosciuto e fatto riconoscere dava gli strumenti, nel confronto, per dialogare consapevolmente. Sono momenti importanti da ricordare anche perché, nel mutare delle cose, li possiamo confrontare con il presente. Erano stagioni in cui in Italia si stava ulteriormente sviluppando per ragioni di necessità l'immigrazione all'interno del territorio nazionale e in cui si rendeva necessario il dialogo tra formazione culturale e identità culturali diverse.

Potrei citare molte mostre nel territorio piemontese, come quella dedicata alla Valle di Susa, che vedevano impegnati Giovanni Romano e i funzionari storici dell'arte della Soprintendenza torinese; potrei ricordare la catalogazione diretta da Antonio Paolucci nell'Appennino pistoiese; i lavori a Bologna e in Emilia di Andrea Emiliani; l'attività di Massimo Montella e le ricerche in Umbria coordinate da Bruno Toscano. Insomma, in modi diversi, l'unione tra cultura della conoscenza, della conservazione e della valorizzazione in dialogo tra Soprintendenze, Enti locali e Università. Ovviamente, da storica dell'arte, faccio cenno alle vicende storico artistiche, ma i colleghi archeologi potranno molto bene evidenziare come in quegli anni l'archeologia tendesse a dare contezza, anche attraverso i metodi di scavo, dell'importanza della condivisione e della comprensione del patrimonio in territori che non fossero per forza quelli emergenti, che non avessero una accertata e, come dire, consolidata fama di eccellenza. In quei territori è stato importante mettere in comune i metodi di studio, le indagini, le scelte, fare mostre insieme, farle fare direttamente ai responsabili di quei territori nei confronti dei quali le Soprintendenze avevano un ruolo nella condivisione democratica, di indirizzo.

E allora quel momento storico secondo me va rivalutato come momento seminale di una prospettiva della tutela che poi è stata radicalmente e, devo dire, tragicamente modificata alla fine degli anni '80 quando il patrimonio culturale viene assimilato al petrolio con un progetto di sfruttamento, che oggi gli economisti della cultura considerano diabolico, che monetizzava il patrimonio stesso traducendo valorizzazione in monetizzazione. Intendere il valore del patrimonio culturale ciecamente come valore economico ha distrutto quell'idea seminale di tutela diffusa e di condivisione culturale che invece, recuperata in termini moderni, può veramente modificare il modo di essere delle nostre attività.

Concordando con quanto è stato detto finora, vorrei estrapolare alcuni momenti di questa *Convenzione* per dire, intanto, come essa faccia responsabilmente appello anche alla consapevolezza dell'eredità culturale e ai principi di una gestione sostenibile. Nello stesso tempo tende per questo a incoraggiare non tanto il tema della conservazione e del restauro, quanto il tema della manutenzione. Ovviamente non escludendo il restauro quando necessario. La *Convenzione di Faro* non si deve leggere solo per quello che ci piace, appunto l'idea aperta di patrimonio culturale, le forme di condivisione, il comprendere e far rilevare l'importanza della pluralità delle identità culturali e la necessità del loro confronto. Bisogna leggerla anche per i problemi e per i temi che ci impone di osservare e di risolvere, anche in termini di formazione di coloro che poi agiscono, perché la condivisione e il patrimonio collettivo siano sostenibili e comunicabili.

Un tema fondamentale, ne sentiremo dibattere probabilmente domani quando si parlerà di educazione al patrimonio, è proprio quello della condivisione. Un tema questo che comporta l'accessibilità (ovviamente intendo parlare di accessibilità non solo fisica, che è fondamentale, ma di accessibilità intellettuale),

che a sua volta comporta la qualità della formazione delle figure preparate alla professione. E allora in tema di formazione, in tema di accessibilità intellettuale al patrimonio, di figure diversissime tra loro, penso che la *Convenzione di Faro* fornisca degli avvertimenti, considerando non la genericità della questione ma la sua specificità.

A noi viene data la responsabilità di progettare, attuare e monitorare quanto si farà in termini di migliore percorso formativo possibile, perché questa accessibilità sia sempre assicurata. Non dobbiamo dare agli studenti la sensazione che il nostro lavoro non abbia difficoltà e che non presenti problemi, perché, invece, proprio riconoscendo le difficoltà e misurandoci con quelle noi possiamo superarle, ma dobbiamo essere capaci di saper fare le domande giuste al detentore della competenza disciplinare che ci sta accanto. E sapendo fare delle domande, possiamo saper mettere in condivisione i problemi e trovare le giuste soluzioni.

Concludendo, mi piacerebbe ci fosse modo in questo convegno di tornare su questo tema: come possiamo lavorare perché la *Convenzione di Faro* non sia solo un'enunciazione di buoni principi che ci fa star contenti perché ci sentiamo democratici, ci sentiamo cittadini europei, ci sentiamo umanamente vicini e invece agisca da stimolo a tradurre i nostri diritti in responsabilità nei confronti del patrimonio?

Massimo Montella

Grazie Michela, io credo che questi interventi abbiano ottenuto quel che speravamo, ovvero mettere in assoluta evidenza quanto sia complessa e quanto sia nuova la situazione attuale, una condizione di democrazia di massa. Noi abbiamo organizzato il convegno cercando di rispondere in questa prima fase alla domanda se abbiamo oggi gli strumenti per poter leggere e interpretare, quindi poterci inserire fattivamente in questo contesto.

Ho citato dianzi la frase di Longhi e la frase di Urbani, sottolineo ora che ci sono 30 anni fra l'una e l'altra. Il problema era lo stesso ma l'interpretazione della causa era totalmente cambiata. Si tratterebbe di vedere ora come noi dobbiamo porre la domanda, ovvero se in quell'arco di tempo in cui i comuni non son più retti da podestà ma da sindaci eletti noi siamo rimasti gli stessi o abbiamo affinato i nostri strumenti. Io, a lezione, spesso dico agli studenti ciò che accade sistematicamente quando arriva la novità. Per esempio, quando è arrivata l'energia elettrica, le imprese che costruivano candele si son divise in tre tipi: quelli che credevano di costruire candele e non avevano capito che il loro prodotto era la luce sono fallite; quelle che hanno trovato spazi marginali, che hanno fatto candele per torte di compleanno; poi, ci sono quelli che hanno cominciato a fare lampadine. Allora il nostro problema è: noi sappiamo fare lampadine? Oppure siamo condannati a lavorare soltanto la cera?

È quello che poi, oggi pomeriggio, con l'aiuto di Rosanna e dei colleghi non italiani ma che conoscono molto bene l'Italia cercheremo di capire: guardandoci un po' allo specchio, sentendo come ci vedono. Per chiederci poi domani, con la guida del professor Volpe, quali sono le nuove abilità professionali che occorrono. Non soltanto perché insegniamo all'università abbiamo urgenza di saperlo, ma come cittadini di fronte a questi problemi. E quali sono le possibilità di avvalercene, quando fossero state formate. È in questo senso che ci siamo organizzati ed è in questo senso che va, in fondo, la domanda che ci ha posto da ultimo Michela. Quindi apro volentieri il dibattito.

JOURNAL OF THE SECTION OF CULTURAL HERITAGE
Department of Education, Cultural Heritage and Tourism
University of Macerata

Direttore / Editor
Massimo Montella

Texts by

Maria Abenante, Peter Aufreiter, Claudio Bocci,
Caterina Bon Valsassina, Veronique Bücken, Rosanna Cioffi,
Michela Di Macco, Antonella Docci, Pierluigi Feliciati,
Mariella Guercio, Daniele Jallà, Lutz Klinkhammer,
Daniele Manacorda, Miriam Mandosi, Massimo Montella,
Allegra Paci, Pietro Petrarola, Federico Valacchi, Sergio Vasarri,
Giuliano Volpe, Gabriel Zuchtriegel

<http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/index>

eum edizioni università di macerata



ISSN 2039-2362
ISBN 978-88-6056-485-6

Euro 25,00